

MEMORANDUM PER ESPOSIZIONE LOGHI

L'esposizione di marchi e loghi di partner federali durante le attività ufficiali delle nostre Rappresentative azzurre è normata dallo Statuto FIV, dal Regolamento per gli Equipaggi Azzurri, dalle Norme PTS 2019 (PAG. 15-17 nel dettaglio), dal Codice Etico FIV, dal Codice di Comportamento Sportivo CONI e dall'Accordo FIV-ATLETI a cui si rimanda per una conoscenza più dettagliata.

Di seguito un memorandum di facile consultazione.

Gli atleti dal giorno in cui decorre il loro riconoscimento quali appartenenti ad uno degli specifici gruppi della squadra azzurra o la loro prima convocazione e fino al giorno di ritorno al domicilio o dimora di residenza gli atleti e i tecnici sono tenuti ad usare esclusivamente il materiale tecnico e l'abbigliamento assegnato dalla Federazione. Tutto il materiale fornito non dovrà essere alterato in nessuna maniera, tantomeno i loghi degli Sponsor Federali (coperti, modificati, sostituiti, integrati ecc.).

Dovranno essere altresì evitati atteggiamenti che possano risultare lesivi dell'immagine e del decoro della Federazione e che si traducano in violazioni dirette o indirette degli obblighi sottoscritti con i nostri partner, in tutte le occasioni soggette a convocazione ufficiale. Durante tutto il periodo della convocazione, atleti e componenti dello staff, non potranno in alcun modo promuovere/pubblicizzare direttamente ed indirettamente sponsor personali, a prescindere dal fatto che questi non siano in conflitto con uno sponsor federale.

Lo stesso divieto varrà in occasione di partecipazione, su indicazione FIV, ad iniziative promo pubblicitarie organizzate dagli sponsor o partner commerciali della Federazione o per apparizioni televisive (strettamente collegate all'attività dell'atleta in favore delle Squadre Nazionali). Nel caso in cui la FIV richiedesse la partecipazione di atleti appartenenti ai Gruppi Sportivi Nazionali Militari o di Stato, in momenti diversi da quelli indicati all'art. 3 comma 1 del Regolamento per gli Equipaggi Azzurri, la loro partecipazione sarà subordinata anche al nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza richiesto con congruo anticipo.

Qualora, invece, all'atleta venga chiesto da terza parte di partecipare a manifestazioni di carattere promozionale e/o pubblicitario, singolarmente e/o collettivamente, l'atleta dovrà ricevere preventiva autorizzazione scritta da parte della Federazione per potere, nell'occasione, utilizzare l'abbigliamento ufficiale federale.

Quando l'atleta sta svolgendo attività per conto di un Circolo affiliato o di Gruppo Sportivo Nazionale Militare o di Stato dovrà indossare la divisa sportiva ufficiale del proprio Circolo o Gruppo Sportivo senza poter utilizzare l'abbigliamento ufficiale federale.

L'atleta che parteciperà, dietro autorizzazione FIV, ad attività a carattere promozionale e/o pubblicitaria e/o di servizi TV, giornalistici o altro in cui venga richiesto di utilizzare l'abbigliamento ufficiale federale, dovrà indossare unicamente quanto fornito da FIV.

All'atleta venuto meno ai sopradetti obblighi saranno applicabili provvedimenti sanzionatori, commisurati alla gravità dell'infrazione commessa.

Le infrazioni sono suddivise secondo il livello di gravità: per ciascun livello si potrà trattenere una percentuale del premio da assegnarsi all'atleta per l'evento in oggetto (mantenendo comunque una cifra minima):

- infrazione lieve: 20% del premio (con un minimo di euro 100)
- infrazione moderata: 40% del premio (con un minimo di euro 200)
- infrazione grave: 60% del premio (con un minimo di euro 400)
- infrazione gravissima: 100% del premio (con un minimo di euro 800)

Il Consiglio Federale su segnalazione della Segreteria Generale (a sua volta informata dal Direttore Tecnico e dallo staff federale) potrà comminare all'atleta inadempiente le seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione scritta
- sospensione a tempo dell'attività federale (di allenamento e/o di gara)
- esclusione dal programma federale concordato

Potrà, inoltre, essere prevista la decurtazione di una quota degli interventi FIV previsti per gli atleti, quali premi, supporti, contributi, financo rimborsi spese.

Per opportuna conoscenza si ricorda che l'abbigliamento ufficiale federale degli atleti sottoposti a convocazione della Direzione Tecnica, sarà logato con i seguenti brand che, in nessun caso, potranno essere coperti o alterati:

- Falconeri
- Yamaha
- Cetilar Keep Moving
- Garmin

Quanto all'utilizzo di copricapi, gli atleti sono tenuti ad indossare a terra unicamente il copricapo (brandizzato Falconeri) fornito dalla Federazione, mentre per l'attività a mare l'atleta potrà utilizzare un copricapo a propria scelta apponendo però obbligatoriamente la patch Falconeri, fornita dalla Federazione, in posizione frontale e sottoponendo, in ogni caso, la soluzione adottata al benessere preventivo della Federazione.

Resta altresì confermato l'obbligo che gli atleti possano essere chiamati a fornire un feedback valutativo dell'efficacia dei materiali loro assegnati. La Direzione Tecnica, avvalendosi della collaborazione dello staff tecnico, informerà per tempo gli atleti quando realizzare tali relazioni che la Federazione trasmetterà ai propri partner nel segno di una reciproca collaborazione a migliorare i materiali stessi.

Resta inteso che gli stessi "obblighi di attenzione" riguardo all'utilizzo dell'abbigliamento federale varranno anche per tutti i componenti dello staff federale al seguito degli atleti.